

N. 03866/2014 REG.PROV.CAU.

N. 05116/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5116 del 2014, proposto dalla sig.ra Lucia Monaco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Americo e Elena Spina, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;

nei confronti di

[omissis], non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 5/d1 Fisiologia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2014 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, in sede di prima deliberazione propria della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris sotto il profilo della carenza di motivazione del giudizio collegiale e di quelli individuali nella parte in cui affermano, quale pressoché unica ragione addotta a supporto della valutazione negativa di abilitazione, che le pubblicazioni della candidato sono solo parzialmente coerenti con il settore concorsuale di riferimento;

Ritenuto infatti che a fronte dell'elenco delle pubblicazioni presentato dalla candidata e di quelle selezionate per la valutazione da parte dei commissari, dai quali emerge, quanto meno dai titoli, una certa coerenza con il settore concorsuale di riferimento, la Commissione avrebbe dovuto espressamente e motivatamente chiarire le ragioni per cui tali pubblicazioni non potevano essere considerati pertinenti;

Considerato altresì che nel giudizio di non idoneità all'abilitazione alcun cenno è fatto alla valutazione dell'attività scientifica svolta dalla ricorrente e risultante dal curriculum vitae;

Ritenuto di rinviare alla più approfondita fase di merito il motivo relativo alla mancata acquisizione del parere pro veritate non risultando comunque determinanti i richiami ai precedenti cautelari di questa Sezione, anche perché gli appelli proposti dall'Amministrazione soccombente in quella fase sono stati tutti accolti dal giudice di secondo grado;

Considerato che gli evidenziati elementi di fumus e le esigenze cautelari di parte ricorrente appaiono apprezzabili favorevolmente ma che, senza ulteriori rinnovazioni della funzione amministrativa, le stesse siano tutelabili con la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. (Cons. St., sez. VI, ord., 23 luglio 2014, n. 3263; id. 16 luglio 2014, n. 3137; 9 luglio 2014, n. 2990; 25 giugno 2014, n. 2739).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)